



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita

Federico Carducci

Stefania Fregonese

Agenda

- Premessa
- Riferimenti normativi e prassi di riferimento
- Ambito di applicazione
- Aliquota e Base imponibile
- Modalità di assolvimento
- Meccanismo di funzionamento - *Ante* Legge di Bilancio 2025
- Meccanismo di funzionamento - *Post* Legge di Bilancio 2025
- Principali impatti operativi della Legge di Bilancio 2025
- Ulteriori considerazioni - Compagnie in LPS

Premessa

L'obiettivo del presente intervento è di analizzare le modifiche normative relative alle modalità di applicazione dell'imposta di bollo sui contratti di assicurazione previste dalla Legge di Bilancio 2025.

In particolare, la Legge di Bilancio 2025:

- introduce la **tassazione con cadenza annuale**, anziché a scadenza;
- prevede che le compagnie di assicurazione **anticipino all'Erario l'imposta maturata, ma non ancora versata, sulle polizze esistenti al 31 dicembre 2024**, potendone recuperare l'importo **solamente al momento del riscatto o del rimborso della polizza**.

Principali riferimenti normativi e di prassi

- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (**"D.P.R. n. 642/1972"**)

- Decreto del Min. Economia e Finanze del 24 maggio 2012 (**"D.M. 24 maggio 2012"**)

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2012, n. 48/E

- Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (**"Legge di Bilancio 2025"**)

Ambito di applicazione

L'imposta di bollo si applica alle **comunicazioni relative a polizze di assicurazione vita a contenuto finanziario**:

- Polizze ramo III:** polizze *unit* e *index linked*;
- Polizze ramo V:** polizze di capitalizzazione*.

L'imposta di bollo **non è dovuta** per:

- le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari;
- le polizze vita ramo I (assicurazioni vita pure, senza particolari finalità di investimento);
- i prodotti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 252/2005;
- le polizze assoggettate ad imposta sulle assicurazioni.

Le comunicazioni di cui sopra si considerano, in ogni caso, inviate almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

*Per i prodotti assicurativi c.d. **Multiramo**, l'imposta trova applicazione limitatamente alla componente di ramo III e V dedotta in contratto al momento della stipula.

Aliquota e base imponibile

L'imposta di bollo prevede, allo stato attuale, l'aliquota del 2 per mille annuo*.

La base imponibile dell'imposta proporzionale è costituita dal **complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari**; in mancanza, si assume il **valore nominale** o di **rimborso**.

In particolare, nel caso di **contratti assicurativi vita a contenuto finanziario**, rileva il **valore di riscatto**, ragguagliando l'imposta nel primo anno di sottoscrizione della polizza ai giorni effettivi di vigenza così come per la frazione dell'anno in cui la polizza scade o viene riscattata.

*L'imposta prevede, dal 2014, l'aliquota del 2 per mille annuo e, solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, la misura massima di Euro 14.000. Le aliquote precedentemente applicabili erano:

- 1 per mille annuo nel 2012, con un minimo di Euro 34,20 e un massimo di Euro 1.200,00;
- 1,5 per mille annuo nel 2013, con un minimo di Euro 34,20 e un massimo di Euro 4.500,00 solo per le persone giuridiche.

Modalità di assolvimento dell'imposta

Nel caso di **contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario**, il prelievo è operato dall'**impresa di assicurazione italiana** ovvero da **imprese di assicurazioni estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi ("LPS")**, per le polizze sottoscritte da soggetti residenti in Italia e sempre che l'impresa estera abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 di applicare l'imposta sostitutiva sui prodotti assicurativi.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:

- 1) ordinaria;
- 2) virtuale*.

In ipotesi di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, viene prevista una denuncia a consuntivo sulla base della quale vengono liquidate le quote di imposta da corrispondere in rate bimestrali in corso d'anno** e l'acconto dell'imposta per l'anno successivo***.

*Le compagnie assicurative devono chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da loro sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all'interessato. Le compagnie assicurative possono, tuttavia, rinunciare all'autorizzazione.

**L'Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell'imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, entro il mese di gennaio o di febbraio (a seconda del soggetto) di ciascun anno, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva. La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.

***Entro il 16 aprile di ogni anno, si rende necessario versare, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata.

Meccanismo di funzionamento - Ante Legge di Bilancio 2025 (1/2)

Il previgente regime, applicabile fino al 2024, prevedeva che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione rami vita III e V, l'imposta di bollo, per ciascun anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto (ossia, al termine del rapporto con l'assicurato).

Pertanto, a livello operativo, le compagnie di assicurazione **calcolavano e memorizzavano il valore dell'imposta maturata sulla base del valore di riscatto** di ciascuna polizza al 31 dicembre di ogni anno di vigenza del contratto e **trattenevano l'importo complessivamente dovuto al momento della liquidazione dell'importo all'assicurato.**

Meccanismo di funzionamento - Ante Legge di Bilancio 2025 (2/2)

Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1° luglio 2021 che si presume, per semplicità, riscattato dopo tre anni.

Il valore di riscatto è pari:

- al 31 dicembre 2021, ad Euro 30.000;
- al 31 dicembre 2022, ad Euro 40.000;
- al 31 dicembre 2023, ad Euro 50.000.

Il valore di rimborso effettivo al 1° luglio 2024 è pari ad Euro 50.000.

L'imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno e da **applicare al momento del rimborso** è la seguente:

	31 dicembre 2021	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023	1° luglio 2024
Calcolo dell'imposta	$\frac{(30.000 * 2\text{‰}) * 184}{365} = 30$	$40.000 * 2\text{‰} = 80$	$50.000 * 2\text{‰} = 100$	$\frac{(50.000 * 2\text{‰}) * 183}{366} = 50$
Totale imposta da versare alla scadenza	260 (30+80+100+50)			

Meccanismo di funzionamento - *Post Legge di Bilancio 2025 (1/4)*

La Legge di Bilancio 2025 interviene sul regime dell'imposta di bollo di cui si discute per anticiparne l'incasso da applicare alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V.

Nello specifico, l'art. 1, co. 87 della Legge di Bilancio 2025 prevede che, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, per le comunicazioni relative a tali contratti di assicurazione sulla vita, **il corrispondente ammontare dell'imposta di bollo, dovuta annualmente, deve essere versato dalle compagnie di assicurazione ogni anno**, anziché al termine del rapporto con l'assicurato.

La compagnia di assicurazione **recupererà l'importo versato a titolo di imposta di bollo alla scadenza o al riscatto della polizza**, computandolo a riduzione della prestazione erogata al beneficiario.

Meccanismo di funzionamento - *Post* Legge di Bilancio 2025 (2/4)

L'art. 1, co. 88 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce, altresì, che, relativamente ai contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2025, **l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, dovrà essere versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:**

30 giugno 2025	30 giugno 2026	30 giugno 2027	30 giugno 2028
50%	20%	20%	10%

Anche l'importo di tale imposta, riferita agli anni *ante* 2025, che verrà versata dalle compagnie di assicurazione in quattro rate annuali di diverso ammontare (dal 2025 al 2028) è **computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.**

Meccanismo di funzionamento - Post Legge di Bilancio 2025 (3/4)

Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1° luglio 2021 che si presume, per semplicità, riscattato dopo quattro anni.

Il valore di riscatto è pari:

- al 31 dicembre 2021, ad Euro 30.000;
- al 31 dicembre 2022, ad Euro 40.000;
- al 31 dicembre 2023, ad Euro 50.000;
- al 31 dicembre 2024, ad Euro 60.000.

Il valore di rimborso effettivo al 1° luglio 2025 è pari ad Euro 60.000.

	31 dicembre 2021	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023	31 dicembre 2024	1° luglio 2025
Calcolo dell'imposta	$\frac{(30.000 \cdot 2\%) \cdot 184}{365} = 30$	$40.000 \cdot 2\% = 80$	$50.000 \cdot 2\% = 100$	$60.000 \cdot 2\% = 120$	$\frac{(60.000 \cdot 2\%) \cdot 182}{365} = 60$
Totale imposta	390 (30+80+100+120+60)				
Di cui: memorizzata sino al 2024 (A)	330 (30+80+100+120)				
Di cui: successiva al 2024 (B)	60				



Meccanismo di funzionamento - *Post* Legge di Bilancio 2025 (4/4)

Versamenti 2025	225 (50%xA + B)
Versamenti 2026	66 (20%xA)
Versamenti 2027	66 (20%xA)
Versamenti 2028	33 (10%xA)

Principali impatti operativi della Legge di Bilancio 2025 (1/3)

A seguito della Legge di Bilancio 2025, le compagnie assicurative dovranno:

- ✓ a partire dal mese di gennaio 2025, **pagare annualmente l'imposta di bollo;**
- ✓ **anticipare il pagamento dell'imposta di bollo memorizzata sino al 2024**, in quattro anni secondo un preciso ordine temporale;
- ✓ **recuperare l'importo versato a titolo di imposta di bollo all'erogazione della prestazione assicurativa.**

Appare evidente che, in tale nuovo contesto, il versamento dell'imposta di bollo costituisce una sorta di anticipo di carattere finanziario a carico delle compagnie di assicurazione*.

Il versamento dell'imposta di bollo graverebbe (finanziariamente) direttamente sulle compagnie di assicurazione atteso che potranno recuperarle solo al termine del rapporto con l'assicurato.

In particolare, molte compagnie di assicurazione si troveranno a dover anticipare all'Erario elevate somme, a titolo di imposta di bollo maturata, ma non ancora versata, sulle polizze esistenti al 31 dicembre 2024, **senza poter recuperare nulla fino alla scadenza o al riscatto della polizza.**

* L'anticipazione di carattere finanziario vi sarebbe sia con riferimento alla disciplina "a regime" di cui al citato co. 87, sia con riferimento alla norma transitoria di cui al co. 88 secondo il quale anche le somme finora "maturate" - pari alla sommatoria dell'imposta di bollo dovuta al termine di ogni anno fino al 31 dicembre 2024 - dovranno essere versate in anticipo rispetto al verificarsi dell'evento liquidativo.

Principali impatti operativi della Legge di Bilancio 2025 (2/3)

Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1° luglio 2022 che si presume, per semplicità, riscattato dopo sei anni.

Il valore di riscatto è pari:

- al 31 dicembre 2022, ad Euro 30.000;
- al 31 dicembre 2023, ad Euro 40.000;
- al 31 dicembre 2024, ad Euro 50.000;
- al 31 dicembre 2025, ad Euro 60.000;
- al 31 dicembre 2026, ad Euro 70.000;
- al 31 dicembre 2027, ad Euro 80.000.

Il valore di rimborso effettivo al 1° luglio 2028 è pari ad Euro 80.000.

	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023	31 dicembre 2024	31 dicembre 2025	31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	1° luglio 2028
Calcolo dell'imposta	30	80	100	120	140	160	80
Totale imposta	710 (30+80+100+120+140+160+80)						

Principali impatti operativi della Legge di Bilancio 2025 (3/3)

Ante

Versamenti 2025	0
Versamenti 2026	0
Versamenti 2027	0
Versamenti 2028	710
Totale versamenti	710

Post

memorizzata sino al 2024 (A)	210
Imposta 2025 (B)	120
Imposta 2026 (C)	140
Imposta 2027 (D)	160
Imposta 2028 (E)	180

Versamenti 2025 (50%xA + B)	225
Versamenti 2026 (20%xA + C)	182
Versamenti 2027 (20%xA + D)	202
Versamenti 2028 (10%xA + E)	101
Totale versamenti	710

Recap - Versamenti

	Ante Legge di Bilancio	Post Legge di Bilancio	Delta
Versamenti 2025	0	225	225
Versamenti 2026	0	182	182
Versamenti 2027	0	202	202
Versamenti 2028	710	101	(609)
Totale versamenti	710	710	0

Ulteriori considerazioni - Compagnie in LPS

Le Compagnie in LPS non sono obbligate ad assolvere l'imposta di bollo di cui si discute. Pertanto, a seguito del cambio normativo sopra riepilogato, possono valutare di rinunciare all'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in maniera virtuale, ottenuta in precedenza.

In caso di rinuncia ed in mancanza di un rapporto di intermediazione con una società fiduciaria o un intermediario residente in Italia, le Compagnie in LPS dovrebbero versare l'imposta di bollo memorizzata fino al momento della rinuncia, coerentemente con quanto disposto anche dall'art. 15, co. 9, del D.P.R. n. 642/1972.

Nello specifico, per effetto della rinuncia, tali Compagnie sarebbero tenute ad assolvere l'imposta di bollo nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione, versando in un'unica soluzione quanto memorizzato sino a quel momento.

Pare evidente che tale soluzione comporterebbe un notevole ed immediato esborso finanziario da parte delle Compagnie senza poter "rateizzare" l'importo come previsto dalla Legge di Bilancio.

Grazie per l'attenzione
